

Publicato il 30/05/2018

N. 06056/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01585/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2018, proposto da Nicola Specchio, rappresentato e difeso dagli avvocati Natalia Paoletti e Nicolò Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Natalia Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini n.34;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Attribuzione Abilitazione Scientifica Nazionale, Alberto S.p.Alice, Roberta Battini non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 06/G1 (Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatra infantile, Bando D.D. 1532/2016);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Gabriella De Michele; uditi per la parte ricorrente l'Avv. N. Paoletti e per l'Amministrazione resistente l'Avvocato dello Stato Monica De Vergori;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

E' sottoposta all'esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall'art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.

I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (cfr. in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonché Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).

Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l'esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, nel settore scientifico di riferimento (poiché i parametri in questione – benchè formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un determinato spessore della figura professionale di riferimento) .

Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all'art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell'elenco di cui all'allegato "A" al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre "*valori soglia*", rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato "C" reg. cit).

Conclusivamente, quindi, l'abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull'impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “*elevata*”, come definita nell'allegato “B” al medesimo regolamento (“*si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale*”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^a o alla II^a fascia di docenza.

Nel caso di specie, l'abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 06/G1 – Pediatria generale e specialistica, Neuropsichiatria infantile, I^a Fascia, con giudizio collegiale e giudizi individuali in cui si alternano – non senza elementi di contraddittorietà, come più avanti meglio specificato – valutazioni sia positive che negative, con particolare rilievo al mancato possesso di almeno tre titoli curriculari, tra i sette individuati dalla Commissione.

La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità, pur in presenza di molteplici apprezzamenti positivi.

In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l'impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.

Appaiono meritevoli di accoglimento ed assorbenti, infatti, le censure di carenza di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e difetto di motivazione.

La mancanza del terzo titolo curriculare, in primo luogo, avrebbe potuto ritenersi dirimente (ed è, in effetti, sottolineata in ognuno dei cinque giudizi individuali, peraltro privi di chiaro apprezzamento conclusivo): tale mancanza, tuttavia, è riportata in termini perplessi nel giudizio collegiale, in cui si afferma, in particolare, il carattere “*non esaustivo*” della documentazione, relativa alla “*direzione, o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio*”, nonché la mancata attribuzione di “*responsabilità per studi e ricerche scientifiche, affidati da qualificate istituzioni pubbliche e private*”. Il ricorrente, viceversa, documenta l'attività di revisore o componente del Comitato editoriale, recentemente svolta – o ancora in atto – con riferimento a cinque riviste (Epilepsia, Brain and Development, European Journal of pediatric Neurology, Clinical cases and reviews in epilepsy, Epilepsy & Behavior); mentre, per quanto riguarda la responsabilità di studi e ricerche, sottolinea (a pagina 5 del ricorso) come fosse contenuto nel curriculum prodotto un elenco di sei incarichi – alcuni dei quali ancora in corso – conferiti da istituti di ricerca esteri o sovranazionali.

In tale contesto, con ordinanza collegiale istruttoria n. 3369/18 del 26 marzo 2018, il Collegio chiedeva all'Amministrazione di chiarire i criteri adottati e le modalità di individuazione dei titoli, posseduti dall'interessato, nonché di fornire ogni altra informazione ritenuta utile.

Detta Amministrazione, tuttavia, si è limitata a trasmettere alcuni verbali e a richiamare la propria originale relazione, da cui non emergono chiare indicazioni, per comprendere le ragioni del mancato riconoscimento dei titoli sopra specificati, né dell'omissione di qualsiasi approfondimento al riguardo.

Da una parte, dunque, permangono dubbi sull'effettivo mancato possesso di almeno un terzo titolo curriculare; dall'altra – forse proprio a causa di tale carenza – i giudizi appaiono frettolosi e non del tutto coerenti: appare singolare, infatti, che in tutti i giudizi individuali e in quello collegiale si fornisca un importante attestato di “*visibilità scientifica del candidato*” a livello sia “*nazionale*” che “*internazionale*”, con ulteriore riconoscimento della congruità delle pubblicazioni rispetto al settore scientifico, del “*ben evidenziabile*” apporto individuale del candidato stesso e della “*discreta qualità*” delle relative pubblicazioni, per “*carattere innovativo*” e “*originalità*”, con la contraddittoria conclusione (nel giudizio collegiale) di non dimostrata – nonostante la ricordata “*visibilità*” anche internazionale – “*posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca*”.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate e conseguente annullamento del contestato giudizio di inidoneità.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio stesso ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell'interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;

- ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

- condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.. Contributo unificato a carico anch'esso della parte resistente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO